



Proposta n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE  
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

N. 725 DEL 25/03/2016

Adottata ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993 e art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale. n. 186 del 9 ottobre 2008.

**OGGETTO:  *dipendente matricola n. 2182: concessione congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151 – dal 13 marzo 2016 al 31 luglio 2016.***

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**VISTA** l'istanza presentata dal dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato matricola n. 2182, intesa ad ottenere la concessione di un periodo di congedo, dal 13 marzo 2016 al 31 luglio 2016, per prestare assistenza al genitore convivente in situazione di handicap grave;

**VISTO** l'art. 4 del D.Lgs 18 luglio 2011, n. 119, concernente modifiche alla disciplina del congedo straordinario contenuta nell'art. 42, comma 5, del D.Lgs 151/2001, ove è previsto che il coniuge di soggetto con handicap in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge 104/92, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza, o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

**PRESO ATTO** delle disposizioni contenute nello stesso art. 4, ove è previsto:

- che il periodo di congedo, continuativo o frazionato, non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa;
- che durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita, purchè quest'ultima, rapportata ad anno, sia inferiore o pari al limite complessivo di € 43.579,06 che, rivalutato sulla base delle variazioni degli indici ISTAT, per l'anno 2016 risulta pari a € 47.446,00 per il congedo annuale;
- che tali periodi di congedo non rilevano ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

**VISTO** il verbale della competente commissione medica, attestante che il genitore del dipendente è persona in situazione di handicap grave, con visita di revisione prevista per il mese di agosto 2016;

**VISTA** la documentazione prodotta dall'interessato e le dichiarazioni rese ai sensi del D.Lgs 28.12.2000, n. 445, anche in riferimento alla residenza anagrafica e alla coabitazione del dipendente e della persona in situazione di handicap grave;

**ACCERTATO** che il dipendente ha contestualmente presentato istanza per la concessione dei permessi previsti dalla Legge 104/1992 per l'assistenza allo stesso genitore, e che risulta aver titolo a fruirne;

**VISTO** l'art. 3 della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 1 del 3 febbraio 2012, concernente chiarimenti in ordine ai soggetti legittimati alla fruizione del congedo;

**RILEVATO** che i figli conviventi sono legittimati alla fruizione del congedo di cui alla presente determinazione solo nel caso il cui il coniuge ed entrambi i genitori della persona in situazione di handicap grave siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

**CONSIDERATO:**

- che nel caso in esame il coniuge della persona in situazione di handicap grave è deceduto;
- che entrambi i genitori della persona in situazione di handicap grave sono deceduti;

**PRESO ATTO** che il dipendente, nel periodo dal 18 gennaio al 12 marzo 2016, ha fruito di 55 giorni di congedo non retribuito ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge 53/2000, che cumulano con i congedi di cui alla presente determinazione, e che pertanto non viene superato il limite individuale di due anni stabilito dall'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs 18 luglio 2011, n. 119 (il congedo fruito in totale è di sei mesi e 14 giorni);

**ACCERTATO** che ricorrono tutte le condizioni previste dalla norma citata per la concessione del congedo;

**RILEVATO** che la richiesta del dipendente è stata presentata il 18 marzo 2016, a sostituire e revocare la precedente richiesta di congedo non retribuito presentata in data 11 marzo 2016, e che il Direttore dell'U.O. interessata ha espresso il nulla osta per la concessione del congedo in parola dal 13 marzo 2016;

**CONSIDERATO** che, che nel caso in esame, la retribuzione del dipendente non è superiore a quella stabilita dall'art. 42 già citato e pertanto, durante il periodo di congedo, lo stesso ha diritto a percepire un assegno pari all'ultima retribuzione percepita;

**VISTA** la L.R. n. 10/06;

**VISTA** la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa

1. Di concedere al dipendente matricola n. 2182, un periodo di congedo, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs 18 luglio 2011, n. 119, nel periodo dal 13 marzo 2016 al 31 luglio 2016 (141 giorni), per prestare assistenza al genitore convivente in situazione di handicap grave.
2. Di dare atto che durante il congedo al dipendente compete un assegno pari all'ultimo stipendio percepito.
3. Di dare atto che il periodo di congedo è valido per intero ai fini del solo trattamento di quiescenza e non ai fini del trattamento di fine servizio o del TFR, né ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.
4. Di comunicare la concessione del congedo in parola alla Direzione Territoriale del lavoro, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, del Decreto 21 luglio 2000, n. 278.
5. Di comunicare la concessione del congedo alla dipendente matricola 2182 e al Responsabile dell'U.O. interessata.
6. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali e al Collegio dei revisori.

Il Direttore del Servizio  
Amministrazione del Personale  
Dottor Marco Biagini

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'albo pretorio di questa Azienda dal 31/03/2016 al 14/04/2016

Il Responsabile del Servizio AA.GG.

Dott.ssa Antonina Daga

P.Ciulu